



Istituto Comprensivo Statale

"GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel. 0916734993 – Fax 0916731608

90145 – PALERMO

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 246/A.S.2024-2025

Palermo, 24/2/2025

Al personale

Al DSGA

Oggetto: Aggiornamento graduatoria di istituto.

Vista la Circolare n. 245;

per procedere alla redazione delle graduatorie interne di istituto per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella scuola i docenti e i non docenti sono tenuti a compilare gli **Allegati A o B**.

Ogni docente si collocherà in graduatoria in base al punteggio riguardante (**Allegato B**):

- **SEZIONE I** anzianità di servizio (l'anno scolastico in corso non si valuta per la continuità di servizio)
- **SEZIONE II** esigenze di famiglia
- **SEZIONE III** titoli generali.

Si evidenziano i punti che sono le novità del CCNI 2025/2028:

Anzianità di servizio: B – B1 – C

Esigenze di famiglia: B – C – D

Titoli generali: I - L -

Per l'individuazione dei docenti perdenti posto della scuola dell'infanzia e primaria si invita alla lettura degli artt. 19-20 del CCNI.

Per l'individuazione dei docenti perdenti posto della SSI si invita alla lettura degli artt. 21-22 del CCNI.

Ogni lavoratore NON docente compilerà l'**Allegato A** e si collocherà in graduatoria in base al punteggio riguardante:

- **SEZIONE I** anzianità di servizio (F)
- **SEZIONE II** esigenze di famiglia (4TER) (5) (5 bis) (5 ter)
- **SEZIONE III** titoli generali.

Si fa presente che il personale neo immesso in ruolo e quello trasferito nel corrente anno scolastico sarà inserito in coda alla graduatoria indipendentemente dal proprio punteggio.

Il modulo dovrà essere correttamente compilato e restituito alla segreteria all'indirizzo di posta elettronica: paic897004@istruzione.it inserendo per **Oggetto: COGNOME NOME graduatoria interna ATA, profilo oppure COGNOME NOME graduatoria interna docente, ordine di scuola – classe materia insegnamento se SSI) entro e non oltre il 15 MARZO 2025.**

Chi è escluso (*Allegato C*)

I beneficiari delle precedenza da escludere dalle graduatorie in esame sono:

– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:

personale non vedente

personale emodializzato

– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell'ordine:

disabili di cui all'art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;

personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

– Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell'ordine:

genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall'autorità

giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i

genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest'ultima non

prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;

coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;

figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di parità)

Si evidenzia che, a seguito dell'abolizione della figura del referente unico (D.lgs. 105/2022), più figli assistente il genitore con grave disabilità o più fratelli/sorelle assistenti soggetto con grave disabilità possono fruire dell'esclusione succitata (come anche della precedenza).

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell'art. 13 comma 1 dell'Ipotesi di CCNI 25/28 vanno esclusi (**per cui non possono essere perdenti posto**) dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, presenza di un solo docente titolare della classe di concorso/posto interessati...).

Condizioni per esclusione

Per i beneficiari delle precedenze di cui **punti I e III** non sono previste altre condizioni se non quelle che permettono di fruire della precedenza e vanno esclusi indipendentemente dalla loro provincia di residenza.

Per quanto riguarda i docenti di cui al **punto IV**, ossia coloro i quali assistono un figlio/esercitano tutela legale, un fratello/sorella, il coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto o un genitore con grave disabilità, si precisa quanto segue:

l'esclusione spetta solo se la scuola di titolarità è ubicata nella stessa provincia di domicilio dell'assistito;

se la scuola di titolarità (ubicata nella provincia dell'assistito) si trova in un comune diverso da quello di domicilio dell'assistito, l'esclusione si applica a condizione che sia stata presentata, per l'a.s. di riferimento, domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza il comune o distretto sub comunale (in caso di comuni suddivisi in più distretti) di domicilio dell'assistito. Prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile indicare anche una o più istituzioni scolastiche comprese in essi, fermo restando che l'indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub comunale di domicilio dell'assistito è sempre obbligatoria. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità, è obbligatorio indicare il comune vicinore con posti richiedibili

ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito;

quanto detto nel punto precedente non si applica, se la scuola di titolarità comprende sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. In tal caso, quindi, non si deve presentare domanda di trasferimento;

nel caso di assistenza a un figlio ovvero al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto con grave disabilità, l'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso la certificazione della condizione di disabilità sia rivedibile. Viceversa, per tutti gli altri casi di assistenza la certificazione della condizione di disabilità deve essere permanente;

per i beneficiari della precedenza di cui al **punto VII** l'esclusione si applica solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita il predetto mandato.

Alle dichiarazioni non veritiere e mendaci o uso di atti falsi sono applicabili le sanzioni previste dall' art 76 D.P.R. 445/2000 del codice penale.

Si invita il DSGA a disporre quanto di competenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n °39/1993

Vanno ricalcolati i punteggi relativi agli anni di pre ruolo e ad altro ruolo.

Vanno ricalcolati i punteggi relativi al servizio continuativo prestato senza soluzione di continuità nella scuola nell'attuale ruolo di titolarità.

Vanno infine ricalcolate le esigenze di famiglia per quanto attiene ai figli.